

IT  
E-000863/2021  
Risposta di Stella Kyriakides  
a nome della Commissione europea  
(12.4.2021)

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari<sup>1</sup> stabilisce che, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione in specie non destinate alla produzione di alimenti, si possa, in via eccezionale, trattare l'animale interessato con un medicinale autorizzato per l'uso umano. A decorrere dal 28 gennaio 2022, il regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari<sup>2</sup> entrerà in vigore e sostituirà la direttiva 2001/82/CE. L'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/6 contiene una disposizione analoga a quella della direttiva. Esso precisa che, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati per un'indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario può trattare in via eccezionale l'animale in questione con un medicinale per uso umano autorizzato.

In entrambi i casi, l'unica giustificazione che consente a un veterinario di prescrivere un medicinale autorizzato per uso umano è la mancanza di un medicinale veterinario idoneo. Il costo di un medicinale veterinario non sarebbe pertanto una giustificazione accettabile.

La Commissione non era a conoscenza della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 cui fa riferimento l'onorevole deputata e intende chiarire ulteriormente la questione con le autorità italiane competenti.

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.